



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 13 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2021

318.102.01 i DOA

02.21

Premessa al supplemento 13, valido dal 1° gennaio 2021

Il periodo transitorio iniziato in seguito alla Brexit il 31 gennaio 2020 è terminato il 31 dicembre 2020, cosicché a partire dal 1° gennaio 2021 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

I diritti in materia di sicurezza sociale acquisiti dalle persone che erano soggette all'ALC fino al 1° gennaio 2021 per quanto concerne la Svizzera e il Regno Unito restano garantiti in virtù dell'accordo sui diritti dei cittadini: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html>.

Per quanto riguarda le nuove regole applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021, sono fornite informazioni specifiche, costantemente aggiornate, sul sito Internet dell'UFAS.

Lo scambio elettronico di dati tra la Svizzera e l'UE/AELS avviene ormai tramite EESSI ove possibile, e vi è stato anche un aggiornamento di ALPS. In particolare, vi è stato integrato il modulo di aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività (allegato 10). Anche il presente supplemento tiene conto di questi adeguamenti (N. 2022.1, 2028, 2030–2032, 2046, 2048 seg., 2055, 2059, 2075.1 e 4013 nonché allegato 13.2).

Il capitolo sulla conduzione di un'azienda con sede in Svizzera (N. 3082 segg.) è stato precisato, completato e parzialmente rinumerato.

L'adeguamento dell'accordo di sede con il CICR, valido dal 1° gennaio 2021, si applica anche per quanto concerne l'assoggettamento dei collaboratori del CICR. Questo è dovuto al fatto che il CICR impiega ormai non solo cittadini svizzeri, come in precedenza, ma anche sempre più stranieri. Inoltre, sono cambiate anche le modalità d'impiego di questi dipendenti, con cambiamenti regolari di destinazione, il che implica variazioni costanti della copertura assicurativa del personale straniero. La nuova regolamentazione (v. cap. 3.12,

N. 3098.1 segg.) implica al contempo un adeguamento dell'articolo 1 OAVS.

Le disposizioni piuttosto complesse del capitolo 3.4 (N. 3017 segg.) relative al personale beneficiario di privilegi e immunità sono state riviste e, in alcuni casi, ristrutturate.

Inoltre, il N. 1038.1, concernente l'articolo 6^{ter} OAVS, è stato adeguato in seguito a una sentenza del Tribunale federale.

All'allegato 14 è stata aggiornata la panoramica delle carte di legittimazione del DFAE in modo da tener conto delle numerose carte che sono state introdotte.

Il presente supplemento comprende infine alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/21.

Abbreviazioni

| | |
|----------------------|--|
| Accordo di sede CICR | Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto del Comitato in Svizzera (RS 0.192.122.50) |
| ALPS | Applicable Legislation Platform Switzerland (art. 75a LPGA , art. 49a LAVS , art. 141^{quater} e 141^{quinquies} OAVS) |
| art. | articolo/i |
| EESSI | Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale |
| lett. | lettera/e |
| N. | Numero/i marginale/i |
| pag. | pagina |

- 1010 Per stabilire se una persona fisica è assicurata si rimanda al capitolo 2 «Principi generali dell'assoggettamento assicurativo». Per le seguenti categorie di persone si rimanda al capitolo 3:
- dipendenti di imprese di trasporti internazionali (trasporto ferroviario, stradale e aereo);
 - marinai di alto mare e battellieri del Reno;
 - personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
 - funzionari internazionali;
 - dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
 - personale di imprese nella zona frontaliera;
 - richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
 - rifugiati e apolidi;
 - persone che non esercitano un'attività lucrativa;
 - familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa;
 - personale di organizzazioni di assistenza;
 - collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
- 1014
1/12 Alcune convenzioni di sicurezza sociale estendono la qualità di assicurato di una persona che esercita un'attività lucrativa all'estero ai familiari senza attività lucrativa che accompagnano la persona assicurata all'estero. In questo modo, continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG senza dover soddisfare ulteriori presupposti assicurativi (v. al riguardo i capitoli concernenti il distacco e il diritto applicabile a determinate categorie speciali disciplinate dalle convenzioni di sicurezza sociale, nonché il cap. 3.13.3 concernente i familiari che accompagnano una persona che esercita un'attività lucrativa).

1038.1 1/21 Secondo il diritto interno, non devono pagare contributi sui redditi da attività lucrativa realizzati all'estero ([art. 6^{ter} lett. a e b OAVS](#)):

- i proprietari o i soci di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato non contraente;
- gli organi di persone giuridiche con sede in uno Stato non contraente.

Essi sono pertanto considerati persone che non esercitano un'attività lucrativa, se non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera. I redditi da attività lucrativa realizzati all'estero non devono essere presi in considerazione per il calcolo dei contributi come reddito determinante conseguito in forma di rendita¹. Per contro, se è conseguito un reddito da attività lucrativa in Svizzera e l'attività in questione non è esercitata durevolmente a tempo pieno, è necessario effettuare un calcolo comparativo ([art. 28^{bis} OAVS](#); v. N. 2033 segg. DIN).

2001 1/14 Le disposizioni del capitolo 2 si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa e non rientrano in una delle seguenti categorie:

- dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario, stradale e aereo;
- marinai di alto mare e battellieri del Reno;
- personale che beneficia di immunità e privilegi diplomatici;
- funzionari internazionali;
- dirigenti di imprese aventi sede in Svizzera;
- personale di imprese nella zona frontaliere;
- richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
- personale di organizzazioni di assistenza;
- collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);
- dipendenti pubblici.

Per queste categorie di persone si rimanda al capitolo 3.

I familiari senza attività lucrativa la cui qualità di assicurato risulta da quella della persona fisica che esercita un'attività lucrativa sono parimenti trattati nel capitolo 2 insieme alle persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa.

2007 – soppresso
1/21

2011 L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti Stati:

- 1/21
- Austria
 - Belgio
 - Bulgaria
 - Cipro
 - Croazia
 - Danimarca
 - Estonia
 - Finlandia
 - Francia
 - Germania
 - Grecia
 - Irlanda
 - Italia
 - Lettonia
 - Lituania
 - Lussemburgo
 - Malta
 - Paesi Bassi
 - Polonia
 - Portogallo
 - Repubblica ceca
 - Romania
 - Slovacchia
 - Slovenia
 - Spagna
 - Svezia
 - Ungheria.

L'allegato 15 elenca dettagliatamente i territori ai quali si applica l'Accordo con l'UE.

- 2020.2
1/21 Per «parte sostanziale di un'attività subordinata» esercitata nello Stato membro di domicilio si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività. Il fatto che almeno il 25 per cento dell'orario di lavoro si svolge nello Stato membro di domicilio e/o che almeno il 25 per cento della retribuzione è percepita in tale Stato membro può indicare che una parte sostanziale delle attività si svolge in uno Stato membro ([art. 14 par. 8 reg. 987/2009](#)).
Per valutare la parte sostanziale, va per principio considerata la situazione proiettata nei 12 mesi successivi ([art. 14 par. 10 reg. 987/2009](#)).
- 2022.1
1/21 I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che non utilizzano ALPS possono ottenere presso la cassa di compensazione il modulo di aiuto destinato a determinare se le attività lucrative esercitate in più Stati dell'UE/AELS e in Svizzera possano comportare un assoggettamento assicurativo in Svizzera (sulla pagina iniziale di ALPS; v. anche all. 10). La cassa di compensazione introdurrà poi le informazioni necessarie in ALPS.
- 2024
1/20 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati dalla Svizzera in uno Stato dell'UE (cittadini della Svizzera o dell'UE) o in uno Stato dell'AELS (cittadini della Svizzera o di altri Stati dell'AELS) continuano ad essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 12 par. 1 reg. 883/2004](#)), se
- erano assicurati in Svizzera immediatamente prima della loro partenza in base al domicilio o all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera²; si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese;
 - è previsto che al termine del periodo di distacco saranno nuovamente impiegati in Svizzera; in linea di massima sono i medesimi datori di lavoro che dovrebbero avere l'intenzione di continuare ad impiegarli;
 - il datore di lavoro che distacca il dipendente svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali nello Stato di origine;

- è comprovato che, durante tutto il periodo di distacco, tra il datore di lavoro che distacca il dipendente e quest'ultimo sussiste un legame direttamente attinente al diritto del lavoro, il che significa in particolare che il datore di lavoro ha il diritto di disdire il contratto di lavoro e anche di definire a grandi linee le attività da svolgere;
- non sono per principio assunti per sostituire un altro dipendente il cui periodo di distacco è scaduto.

2028
1/21

Il datore di lavoro che distacca un dipendente dalla Svizzera in uno Stato dell'UE o dell'AELS richiede alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco ([certificato A1](#)) prima dell'inizio dell'attività temporanea del dipendente nello Stato dell'UE o dell'AELS. Se non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione può esigere che il datore di lavoro compili un modulo di [richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero](#) (v. all. 17). In tal caso la cassa di compensazione deve tuttavia introdurre i dati in ALPS. La cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Ungheria nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a informare l'istituzione estera competente tramite ALPS o a trasmetterle per iscritto una copia del [certificato A1, se essa non è ancora connessa a EESSI](#). Il lavoratore distaccato deve presentare, su richiesta, il certificato di distacco all'estero ([certificato A1](#)) (ad es. in caso di controlli delle autorità estere). In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato anche nel corso o persino al termine del distacco e avere in questo caso effetto retroattivo.

-
- 2030
1/21 Su richiesta e con l'accordo dell'autorità estera competente l'UFAS può prorogare, nell'interesse del lavoratore, il distacco per una durata massima di sei anni. A tal fine, va presentata una richiesta tramite ALPS (se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui). Entro questi sei anni può essere presentata una richiesta per il rinnovo di un accordo speciale. Scaduti i sei anni, lo stesso lavoratore può essere nuovamente distaccato nello stesso Stato solo dopo un termine di attesa di un anno.
- 2031
1/21 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, nell'interesse del lavoratore e conformemente all'[art. 16 reg. 883/2004](#) può essere presentata una richiesta per la conclusione di un accordo speciale tramite ALPS (se il datore di lavoro non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui).
- 2032
1/21 I lavoratori dipendenti temporaneamente distaccati da uno Stato dell'UE in Svizzera non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e all'AD. L'autorità estera rilascia il certificato A1 ai lavoratori, che provvedono a trasmetterla alla cassa di compensazione competente. Le casse di compensazione possono accedere in ALPS alle informazioni sui casi di distacco dall'estero in Svizzera trasmesse tramite EESSI. La cassa di compensazione AVS è in linea di principio legata alle indicazioni del certificato A1 finché questo non viene ritirato o dichiarato nullo. Tuttavia, in caso di dubbi fondati circa la correttezza dei dati contenuti nel modulo, la cassa può segnalarli all'autorità estera competente.
- 2046
1/21 I lavoratori indipendenti richiedono alla propria cassa di compensazione un certificato di distacco. La cassa di compensazione rilascia al richiedente il [certificato A1](#). In caso di distacco in Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Ungheria nonché in Norvegia e in Islanda, la cassa di compensazione è tenuta a informare l'istituzione estera competente tramite ALPS o a trasmetterle per iscritto una copia del [certificato A1, se essa non è ancora](#)

[connessa a EESSI](#). Il lavoratore distaccato deve presentare il [certificato A1](#) in caso di controlli da parte dell'autorità estera; ciò permette di evitare il doppio assoggettamento. In via eccezionale, il certificato può essere redatto anche durante o dopo il distacco, con effetto retroattivo.

- 2048
1/21 Su richiesta presentata tramite ALPS (se il lavoratore indipendente non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui) e con l'accordo dell'autorità estera competente, l'UFAS può prorogare il distacco.
- 2049
1/21 Se fin dall'inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente, può essere presentata una richiesta per la conclusione di un accordo speciale tramite ALPS (se il lavoratore indipendente non dispone di un accesso diretto ad ALPS, la cassa di compensazione la registra per lui).
- 2050
1/16 soppresso
- 2050.1
1/16 I cittadini svizzeri o dell'UE che esercitano abitualmente la loro attività lucrativa indipendente nell'UE e svolgono temporaneamente un'attività affine in Svizzera sono soggetti alla legislazione dello Stato dell'UE in cui sono domiciliati ([art. 12 par. 2 reg. 883/2004](#)). Ciò vale anche nei casi in cui le casse di compensazione qualificano l'attività come attività lucrativa dipendente ([art. 14 par. 4 reg. 987/2009](#)).
- 2055
1/21 Nel caso in cui il lavoratore è domiciliato in Svizzera, la cassa di compensazione verifica se è assicurato all'AVS/AI/IPG (/AD) in virtù delle disposizioni dell'Accordo con l'UE³. In caso affermativo, la cassa di compensazione competente registra il caso in ALPS e rilascia un certificato che attesta che l'interessato è soggetto alla legislazione svizzera ([certificato A1](#)) e informa tramite ALPS l'istituzione indicata dall'autorità competente di ciascuno degli Stati

³ 19 gennaio 2019 –

membri coinvolti. Se l'istituzione estera non è ancora connessa a EESSI, la cassa di compensazione le trasmette per iscritto una copia del [certificato A1](#). Gli indirizzi sono riportati nel sito [Esecuzione assicurazioni sociali](#) dell'UFAS, rubrica Internazionale, Elenchi.

2059
1/21 Se il [certificato A1](#) non è più valido o viene ritirato, la cassa di compensazione informa tramite ALPS l'istituzione indicata dall'autorità competente di ciascuno degli Stati membri coinvolti. Se l'istituzione estera non è ancora connessa a EESSI, la cassa di compensazione la informa per iscritto.

2075.1
1/21 Al termine del periodo di distacco, è possibile presentare alla cassa di compensazione una nuova richiesta di distacco nello stesso Stato per lo stesso salariato del medesimo datore di lavoro dopo un termine di attesa di due mesi. In tutti gli altri casi ALPS inoltra la richiesta all'UFAS.

3008
1/21 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

| | | | |
|---------------|---|--------------------|--|
| Australia | art. 9 par. 1 | Germania* | art. 3 par. 2 art. 6 par. 4 |
| Austria* | art. 7 par. 4 | India | art. 8 par. 1–3 |
| Belgio* | art. 7 lett. c prot. finale n. 8 | Israele | art. 6 par. 3 + 7 |
| Brasile | art. 8 | Kosovo | art. 8 |
| Bulgaria* | art. 7 par. 2 | Lussemburgo* | art. 6 n. 2 prot. finale n. 5 |
| Cile | art. 3 lett. c art. 7 par. 2 | Macedonia del Nord | art. 3 lett. c art. 7 par. 3 |
| Cina | art. 5 par. 2 | Montenegro | art. 7 par. 2 |
| Cipro* | art. 7 par. 3 | Norvegia* | art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8 |
| Corea del Sud | art. 8 par. 2 | Paesi Bassi* | art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5 |

| | | | |
|------------|--|-----------|---|
| Croazia* | art. 3 lett. c art. 7 par. 3 | Serbia | art. 7 par. 2 |
| Danimarca* | prot. finale n. 6 | Slovenia* | art. 3 lett. c art. 7 par. 3 |
| Filippine | art. 9 par. 1 | Ungheria* | art. 3 lett. c art. 7 par. 3 |
| Finlandia* | art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6 | Uruguay | art. 7 par. 3 |
| Francia* | art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4 | USA | art. 9 |

3016
1/21

Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Brasile, Cina, India, Giappone, Kosovo, Serbia, Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

| | | | |
|-----------|--|--------------------|---|
| Australia | art. 9 par. 2 | India | art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera |
| Brasile | art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera | Israele | art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera |
| Bulgaria | art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente | Kosovo | art. 9 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera |
| Cile | art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera | Macedonia del Nord | art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera |
| Cina | art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera | Montenegro | art. 7 par. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato |

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|
| Corea del Sud | art. 8 par. 1 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente | Norvegia* | art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera |
| Croazia | art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera | Repubblica di San Marino | art. 5 lett. c, prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia Assoggettamento secondo il diritto di bandiera |
| Filippine | art. 9 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente | Serbia | art. 7 part. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera |
| Germania* | art. 3 par. 2 art. 7 prot. finale n. 8a Assoggettamento secondo il diritto di bandiera | Uruguay | art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera |
| Giappone | art. 8 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente) | USA | art. 10 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (bandiera CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (bandiera USA) |
| Italia* | art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera | | |

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3019
1/21 In linea di principio, dispongono di una carta di legittimazione del DFAE:
- i membri di missioni diplomatiche⁴ (comprese le persone impiegate in loco) e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di missioni permanenti di Stati presso organizzazioni internazionali con sede in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di rappresentanze permanenti di organizzazioni internazionali presso altre organizzazioni internazionali in Svizzera e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa;
 - i membri di posti consolari e i loro familiari e partner registrati senza attività lucrativa.
- Per la descrizione delle carte di legittimazione si rinvia all'allegato 14.
- 3021
1/21 Per le persone che dispongono di una carta di legittimazione del DFAE vale la presunzione di non assoggettamento all'AVS/AI/IPG e AD per il periodo di validità della carta⁵. Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti il personale domestico (v. N. 3022 segg.), i familiari che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (v. N. 3023) e le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare (v. N. 3026.1 seg., 3031 seg., 3033.1 segg. e 3039 segg.).
- 3022.1
1/21 Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE o dell'AELS, non rientra nel campo d'applicazione dei N. 3032, 3032.1 e 3035 e non dispone né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti condizioni ([art. 59 ODPr](#)):

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------|-----|------|----------|-----|-----|---|-----|
| ⁴ | 19 | dicembre | 1995 | VSI | 1995 | pag. 105 | DTF | 120 | V | 405 |
| ⁵ | 12 | aprile | 1984 | RCC | 1985 | pag. 463 | – | | | |

- gli interessati devono essere assicurati presso un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Stato di origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l’affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all’affiliazione a un’istituzione ufficiale se l’assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
- l’affiliazione a un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;
- l’affiliazione a un’istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest’ultimo caso, all’atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l’affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell’esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.

Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

3025 soppresso
1/21

3026.1 I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE o dell’AELS impiegati in loco in Svizzera (personale locale) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell’UE o dell’AELS sono assicurati in Svizzera (principio dell’assoggettamento al luogo di lavoro; [art. 11 par. 3 lett. a reg. 883/2004](#)).

3026.2 L’assoggettamento dei cittadini di uno Stato dell’UE impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato dell’UE che prima del 31 marzo 2012 hanno scelto di essere assicurati nello Stato d’impiego (diritto di opzione in virtù del reg. 1408/71) è mantenuto al più tardi fino al 31 marzo 2022 ([art. 87 par. 8 reg. 883/2004](#)).

L'assoggettamento dei cittadini di uno Stato dell'AELS impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del Liechtenstein, dell'Islanda o della Norvegia che prima del 31 dicembre 2015 hanno scelto di essere assicurati nello Stato d'impiego (diritto di opzione in virtù del reg. 1408/71) è mantenuto al più tardi fino al 31 dicembre 2025 ([art. 87 par. 8 reg. 883/2004](#)).

3027
1/16 Le missioni diplomatiche e i posti consolari degli Stati dell'UE/AELS in Svizzera sono tenuti a versare i contributi alle casse di compensazione competenti per le persone (di regola personale locale) assicurate all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 21 par. 1 reg. 987/2009](#)).

3030– soppressi
3030.1
1/21

3030.2
1/21 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:

- Brasile;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Filippine;
- Serbia;
- Uruguay.

3030.3
1/21 I coniugi, i partner registrati e i figli delle persone di cui al N. 3030.2 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3031
1/21 Le persone che non possiedono la cittadinanza di uno Stato dell'UE e sono impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di

uno dei seguenti Stati (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD:

- Bulgaria;
- Cipro;
- Croazia;
- Danimarca;
- Irlanda;
- Portogallo;
- Repubblica ceca;
- Slovacchia;
- Slovenia;
- Ungheria.

In linea di principio, queste persone possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato (eccezione: Danimarca) entro tre mesi dall'inizio dell'attività.

3031.1
1/21 Le persone che non possiedono la cittadinanza di uno Stato dell'AELS e sono impiegate in loco in Svizzera al servizio della missione diplomatica o del posto consolare del Liechtenstein (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. In linea di principio, queste persone possono chiedere di essere assicurate nel Liechtenstein entro tre mesi dall'inizio dell'attività.

3032
1/21 Il N. 3031 è applicabile anche al personale domestico che non possiede la cittadinanza di uno Stato dell'UE al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Bulgaria;
- Cipro;
- Croazia;
- Danimarca;
- Irlanda;
- Portogallo;
- Repubblica ceca;
- Slovacchia;
- Slovenia;
- Ungheria.

-
- 3032.1
1/21 Il N. 3031 è applicabile anche al personale domestico che non possiede la cittadinanza di uno Stato dell'AELS al servizio di membri della missione diplomatica o del posto consolare del Liechtenstein.
- 3033
1/12 I cittadini di Stati contraenti impiegati al servizio di missioni diplomatiche o posti consolari del loro Stato di origine in Svizzera non sono assicurati e restano soggetti alla legislazione dello Stato d'invio. L'esenzione vale anche per i familiari che li accompagnano, a meno che non esercitino un'attività lucrativa in Svizzera.
- 3033.1
1/21 I cittadini dei seguenti Stati dell'UE impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non membro dell'UE che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Bulgaria;
 - Cipro;
 - Croazia;
 - Danimarca;
 - Irlanda;
 - Repubblica ceca;
 - Slovacchia;
 - Slovenia.
- 3033.2
1/21 I cittadini del Liechtenstein impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non membro dell'AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel Liechtenstein sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- 3033.3
1/21 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Brasile;
 - Filippine;
 - Kosovo;
 - Macedonia del Nord;

- Montenegro;
- Serbia;
- Uruguay.

3033.4
1/21 Il coniuge, il partner registrato e i figli delle persone di cui ai N. 3033.1, 3033.2 e 3033.3 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.

3034
1/21 Le persone impiegate in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati elencati di seguito (personale locale) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Canada, Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione si applica alle missioni diplomatiche e ai posti consolari di:

- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Bulgaria;
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia (solo cittadini serbi);
- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

3035
1/21 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Brasile (solo cittadini brasiliani);
- Cile (solo cittadini cileni);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini kosovari);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;

- Turchia (solo cittadini turchi);
- Uruguay.

3038
1/21 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3039
1/21 I cittadini dei seguenti Stati dell'UE impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non membro dell'UE che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:

- Bulgaria;
- Cipro;
- Croazia;
- Danimarca;
- Irlanda;
- Repubblica ceca;
- Slovacchia;
- Slovenia.

3039.1
1/21 I cittadini del Liechtenstein impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non membro dell'AELS che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel Liechtenstein sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.

- 3039.2
1/21 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in loco in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato diverso da quello di origine che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:
- Brasile;
 - Filippine;
 - Kosovo;
 - Macedonia del Nord;
 - Montenegro;
 - Serbia;
 - Uruguay.
- 3039.3
1/21 Il coniuge, il partner registrato e i figli delle persone di cui ai N. 3039, 3039.1 e 3039.2 che dimorano con queste in Svizzera sono tenuti ad assicurarsi, a meno che non lo siano già in virtù delle disposizioni della LAVS.
- 3048
1/21 Le persone impiegate in loco nei seguenti Stati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (personale locale) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:
- Brasile (solo cittadini svizzeri);
 - Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
 - Canada (possibilità di assicurazione in Svizzera per i cittadini svizzeri domiciliati in Canada);
 - Cile (solo cittadini svizzeri);
 - Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
 - Filippine;
 - Kosovo (solo cittadini svizzeri);
 - Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
 - Macedonia del Nord;
 - Montenegro;
 - Serbia (solo cittadini svizzeri);

- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049
1/21 La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:

- Brasile (solo cittadini svizzeri);
- Bulgaria (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Cile (solo cittadini svizzeri);
- Croazia (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dell'UE);
- Filippine;
- Kosovo (solo cittadini svizzeri);
- Liechtenstein (solo cittadini di uno Stato diverso dalla Svizzera e di uno Stato fuori dall'UE);
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Turchia (solo cittadini svizzeri);
- Uruguay.

3049.1
1/21 Le convenzioni concluse con i seguenti Stati prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:

- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3050
1/19 I cittadini svizzeri distaccati nelle rappresentanze svizzere in Bosnia e Erzegovina quale personale tecnico o amministrativo o quale personale domestico sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD; per il personale domestico ciò vale tuttavia solo se gli interessati non sono domiciliati in Bosnia e Erzegovina.

- 3051.1
1/21 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia, Austria*, Brasile, Bulgaria*, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, Irlanda*, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria* o Uruguay (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).
- 3055
1/21 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:
- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
 - Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
 - Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
 - Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
 - Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
 - Centro Sud, Ginevra;
 - Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
 - Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
 - Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
 - GAVI Alliance, Ginevra;
 - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Ginevra;
 - Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
 - Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
 - Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
 - Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
 - Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;

- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (Segreteria ATT), Ginevra;
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

1/21 **3.7.1 Principio generale**

3082
1/21 In linea di principio, la forma giuridica dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) non è rilevante⁶.

3083
1/21 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma (v. N. 8005 segg. DRC e N. 2051 DSD)⁷.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------|-----|------|----------|-----|-----|---|----|
| ⁶ | 9 | ottobre | 1974 | RCC | 1975 | pag. 254 | – | | | |
| | 27 | novembre | 1980 | RCC | 1981 | pag. 490 | – | | | |
| | 21 | giugno | 1982 | RCC | 1983 | pag. 186 | – | | | |
| | 11 | febbraio | 1993 | VSI | 1993 | pag. 103 | DTF | 119 | V | 65 |
| ⁷ | 31 | agosto | 1971 | RCC | 1972 | pag. 130 | – | | | |
| | 9 | ottobre | 1974 | RCC | 1975 | pag. 254 | – | | | |
| | 21 | giugno | 1982 | RCC | 1983 | pag. 186 | – | | | |
| | 1° | ottobre | 1991 | RCC | 1991 | pag. 517 | – | | | |

1/21 **3.7.2 Per quanto concerne gli Stati non contraenti**

- 3084
1/21 La conduzione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata, per quanto concerne gli Stati non contraenti, un'attività lucrativa esercitata in Svizzera a prescindere dal fatto che sia svolta in Svizzera o in misura significativa in uno Stato non contraente⁸. Si considera quindi per principio che una persona domiciliata all'estero, ma che è ad esempio membro del consiglio di amministrazione, direttore o titolare di un'altra funzione direttiva presso una persona giuridica con sede in Svizzera, svolga un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal fatto che eserciti effettivamente o meno i poteri derivanti da tale funzione⁹.
- 3085
1/21 Si considera che un'attività lucrativa sia svolta in Svizzera anche quando gli onorari non sono versati direttamente alla persona interessata, ma sono trasferiti a una società estera. Si considera che una persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera, per quanto concerne gli Stati non contraenti, anche se non viene versato alcun compenso né a lei né alla società estera.
- 3087
1/21 In linea di principio si considera che i soci di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita ecc.) con sede in Svizzera esercitino un'attività lucrativa in Svizzera a prescindere dal loro domicilio e dal fatto che forniscano o meno una prestazione lavorativa personale nella società, per quanto concerne gli Stati non contraenti¹⁰.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|------|-----|------|----------|-----|-----|---|----|
| ⁸ | 31 | agosto | 1971 | RCC | 1972 | pag. 130 | – | | | |
| | 9 | ottobre | 1974 | RCC | 1975 | pag. 254 | – | | | |
| | 31 | gennaio | 1975 | RCC | 1975 | pag. 377 | – | | | |
| | 27 | novembre | 1980 | RCC | 1981 | pag. 490 | – | | | |
| | 31 | maggio | 1985 | RCC | 1985 | pag. 539 | – | | | |
| | 11 | febbraio | 1993 | VSI | 1993 | pag. 103 | DTF | 119 | V | 65 |
| ⁹ | 9 | ottobre | 1974 | RCC | 1975 | pag. 254 | – | | | |
| | 31 | gennaio | 1975 | RCC | 1975 | pag. 377 | – | | | |
| | 27 | novembre | 1980 | RCC | 1981 | pag. 490 | – | | | |
| | 21 | giugno | 1982 | RCC | 1983 | pag. 186 | – | | | |
| ¹⁰ | 31 | maggio | 1985 | RCC | 1985 | pag. 539 | – | | | |
| | 25 | aprile | 1986 | RCC | 1986 | pag. 483 | – | | | |

-
- 1/21 **3.7.3 Per quanto concerne gli Stati dell'UE/AELS e gli Stati contraenti**
- 3088
1/21 In caso di applicazione dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o di una convenzione bilaterale, la conduzione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata come un'attività lucrativa esercitata in Svizzera soltanto se questa viene effettivamente esercitata fisicamente anche (in parte) in Svizzera.
- 3088.1
1/21 I cittadini svizzeri e quelli di uno Stato dell'UE che dirigono un'azienda con sede in Svizzera non sono necessariamente assicurati all'AVS, se si trovano in una situazione transfrontaliera concernente la Svizzera e l'UE (p. es. attività lucrativa esercitata contemporaneamente in uno Stato dell'UE e in Svizzera). L'assoggettamento di queste persone viene determinato secondo le disposizioni dell'Accordo con l'UE (v. N. 2009 segg.).
Per determinare la legislazione applicabile per l'assoggettamento occorre considerare che la conduzione di un'azienda in Svizzera non rappresenta un'attività marginale ai sensi dell'[art. 14 par. 5^{ter} reg. 987/2009](#), in quanto per sua natura non è irrilevante (v. N. 2016.1). In seno all'AELS si applicano le stesse regole.
- 3088.2
1/21 Per quanto concerne gli Stati contraenti, un dirigente è assoggettato in Svizzera soltanto per la parte del reddito derivante dalla sua attività esercitata anche in Svizzera (divisione dell'assoggettamento), a condizione che gli sia applicabile il principio dell'assoggettamento al luogo di lavoro (v. N. 2084).
- 3089
1/21 Le persone che dirigono un'azienda svizzera, ma che dimorano in Canada/Québec, in Corea del Sud, nelle Filippine, in India o negli USA non sono sottoposte all'AVS/AI/IPG (v. N. 2079 segg.) se lo Stato di domicilio qualifica l'attività in questione come attività indipendente. In tal caso queste persone sottostanno alla legislazione dello Stato di domicilio.

3091 Il N. 3090 si applica anche ai dipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con la Germania, la Francia, l'Italia o l'Austria. Lo stesso vale per i dipendenti che non sono cittadini di uno Stato dell'AELS e lavorano in un'azienda attraversata dalla frontiera con il Liechtenstein.

3092 Nel caso dei lavoratori indipendenti che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE, il N. 3090 vale solo per la Francia.

1/21 **3.11 Collaboratori di organizzazioni di assistenza**
([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#); [art. 1a OAVS](#))

3096 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS
1/21 o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:

- Basel Institute on Governance, Basilea;
- Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su www.brotfueralle.ch;
- Brücke – Le Pont, Friburgo;
- CARITAS, Lucerna;
- Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
- Sacrificio quaresimale, Lucerna;
- Fondation Hironnelle, Losanna;
- Fondazione Terre des hommes Svizzera, Losanna;
- HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz), Zurigo;
- HELVETAS, Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Interaction, Berna;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Solidar Suisse, Zurigo;

- SolidarMed; Lucerna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- Terre des hommes Svizzera, Basilea;
- Terre des hommes Svizzera, Ginevra;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;

1/21 **3.12 Collaboratori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)**
([art. 12a Accordo di sede CICR](#); [art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 LAVS](#); [art. 1 OAVS](#))

3098.1
1/21 I collaboratori del CICR, di qualsiasi nazionalità, che sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD immediatamente prima dell'inizio della loro attività lavorativa presso il CICR rimangono obbligatoriamente assicurati all'AVS/AI/IPG e AD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro presso il CICR, indipendentemente dal luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all'estero.

I collaboratori che non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD immediatamente prima dell'inizio della loro attività lavorativa presso il CICR non vi sono assicurati, ma sono coperti da un sistema previdenziale previsto dal CICR.

3098.2
1/21 Se un collaboratore del CICR interrompe la sua attività lavorativa per un congedo, remunerato o meno, la sua situazione assicurativa (AVS/AI/IPG/AD o sistema previdenziale del CICR) non viene riesaminata alla ripresa dell'attività, bensì prosegue secondo la regolamentazione applicata prima del congedo.

Per contro, se dopo l'interruzione dell'attività presso il CICR viene concluso un nuovo rapporto di lavoro presso il CICR, la cassa di compensazione riesamina l'assicurazione conformemente al N. 3098.1.

3098.3
1/21 La determinazione iniziale dell'assoggettamento assicurativo secondo il N. 3098.1 si applica soltanto ai collaboratori

che iniziano la loro attività lavorativa presso il CICR dopo il 31 dicembre 2020.

Se il luogo in cui sono impiegati, in Svizzera o all'estero, cambia a partire dal 1° gennaio 2021, i collaboratori già impiegati presso il CICR prima di questa data mantengono il medesimo assoggettamento assicurativo, in applicazione del N. 3098.1.

3098.4
1/21 I collaboratori assicurati all'AVS/AI/IPG e AD conformemente al N. 3098.1 e impiegati all'estero non sono automaticamente esentati dal pagamento di contributi sociali nello Stato in questione. Dall'Accordo di sede CICR non derivano infatti obblighi a carico di Stati terzi ed è dunque possibile un doppio assoggettamento assicurativo. In tal caso, una richiesta di esonero all'AVS/AI/IPG e AD in virtù dell'[art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS](#) è esclusa.

3098.5
1/21 Le persone autorizzate ad accompagnare i collaboratori del CICR ai sensi dell'[art. 20 OSOsp](#) non beneficiano delle modalità assicurative di cui al N. 3098.1.

1/21 **3.13 Persone senza attività lucrativa**

1/21 **3.13.1 Persone domiciliate in Svizzera**

1/21 **3.13.2 Persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero**

1/21 **3.13.3 Familiari senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona assicurata all'AVS**

1/21 **3.14 Dipendenti pubblici**

1/21 **3.14.1 Disposizioni generali**

1/21 **3.14.2 Accordo con l'UE e Convenzione AELS**

1/21 **3.14.3 Convenzioni di sicurezza sociale**

4013 L'AVS/AI/IPG e AD obbligatoria può essere mantenuta tra-
1/21 mite ALPS. Se il datore di lavoro non dispone di un ac-
cesso diretto ad ALPS, per presentare una richiesta scritta
si può utilizzare il modulo di [richiesta di mantenimento
dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni so-
ciali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa
all'estero](#) (v. all. 17) e la cassa di compensazione la regi-
stra in ALPS.

5002 Se sono applicabili una convenzione di sicurezza sociale o
1/21 il [reg. 883/2004](#), l'assicurato non può essere esonerato per
un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.
Per i collaboratori del CICR si veda il N. 3098.4.

Allegato 13: Convenzioni di sicurezza sociale

13.2 Impiego del modulo

1/21

- Per i lavoratori distaccati provvisoriamente in uno Stato contraente da un'impresa con sede in Svizzera, la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro il modulo riportato sopra dopo aver verificato se i requisiti sono soddisfatti (precedente assicurazione in Svizzera, durata limitata, probabile ritorno presso lo stesso datore di lavoro).
- Procede allo stesso modo per i cittadini di uno Stato terzo distaccati sul territorio di uno Stato dell'UE o dell'AELS.
- Se è auspicata una *proroga* del periodo di distacco previsto dalle disposizioni della convenzione di sicurezza sociale (ossia il lavoratore resta assicurato in Svizzera), il datore di lavoro deve presentare alla cassa di compensazione la richiesta in tal senso, che sarà trasmessa all'UFAS tramite ALPS. La richiesta va presentata prima della scadenza del periodo di distacco.
- L'UFAS consulta l'autorità competente estera. Ogni decisione adottata è comunicata agli enti di assicurazione sociale di entrambi i Paesi. Secondo la prassi svizzera, una richiesta di proroga è accolta solo se la durata totale del distacco *non supera sei anni* e se l'autorità estera dà il proprio consenso.

13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/21

| | |
|--|---|
| Norvegia* | Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 3 anni |
| Belgio* | Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni |
| San Marino Italia* | Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 6 anni |
| Danimarca* | Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni |
| Uruguay | Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni |
| Paesi Bassi* | Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni |
| Austria* Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia del Nord Montenegro Portogallo* Regno Unito Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna* | Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Svezia* Turchia Ungheria* | |
| Bosnia e Erzegovina Cile | Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni |
| Brasile | Distacco: 60 mesi Nessuna proroga |
| Australia Kosovo Liechtenstein* | Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni |
| Giappone | Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso) |
| Canada/Québec USA | Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2 |
| Cina India Corea del Sud | Distacco: 72 mesi Nessuna proroga |

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/21

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

| Stato | Entrata in vigore |
|---|---|
| Australia | 01.01.2008 |
| <i>Austria</i> | <i>01.01.1969</i> |
| <i>Belgio</i> | <i>01.05.1977</i> |
| Bosnia e Erzegovina (conv. con la Jugoslavia) | 01.03.1964 |
| Brasile | 01.10.2019 |
| <i>Bulgaria</i> | <i>01.12.2007</i> |
| Canada/Québec | 01.10.1995 |
| Cile | 01.03.1998 |
| Cina* | 19.06.2017 |
| <i>Cipro</i> | <i>01.01.1997</i> |
| Corea del Sud* | 01.06.2015 |
| <i>Croazia</i> | <i>01.01.1998</i> |
| <i>Danimarca</i> | <i>01.12.1983</i> |
| | <i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i> |
| Filippine | 01.03.2004 |
| <i>Finlandia</i> | <i>01.10.1986</i> |
| <i>Francia</i> | <i>01.11.1976</i> |
| | 01.03.2004 |
| <i>Germania</i> | <i>01.05.1966</i> |
| | <i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i> |
| Giappone | 01.03.2012 |
| <i>Grecia</i> | <i>01.12.1974</i> |
| India* | 29.01.2011 |
| <i>Irlanda</i> | <i>01.07.1999</i> |
| Israele | 01.10.1985 |
| <i>Italia</i> | <i>01.09.1964</i> |
| | <i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i> |
| Kosovo | 01.09.2019 |
| <i>Liechtenstein</i> | <i>01.05.1990</i> |
| | <i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i> |
| <i>Lussemburgo</i> | <i>01.05.1969</i> |
| Macedonia del Nord | 01.01.2002 |
| Montenegro | 01.01.2019 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>Norvegia</i> | <i>01.11.1980</i> |
| <i>Paesi Bassi</i> | <i>01.07.1971</i> |
| <i>Portogallo</i> | <i>01.03.1977</i> |
| Regno Unito | 01.04.1969 |
| <i>Repubblica ceca</i> | <i>01.11.1997</i> |
| San Marino | 01.03.1983 |
| Serbia | 01.01.2019 |
| <i>Slovacchia</i> | <i>01.12.1997</i> |
| <i>Slovenia</i> | <i>01.08.1997</i> |
| <i>Spagna</i> | <i>01.09.1970</i> |
| <i>Svezia</i> | <i>01.03.1980</i> |
| Turchia | 01.01.1972 |
| <i>Ungheria</i> | <i>01.01.1998</i> |
| Uruguay | 01.04.2015 |
| USA | 01.11.1980 |

(revisione: 01.08.2014)

*si tratta di una convenzione di distacco

Allegato 14: Persone titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri esonerate presumibilmente dall'obbligo contributivo AVS/AI

1/21

A. Cittadini stranieri

14.1 Carta di legittimazione B a banda rosa

- Capimissione di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali.
- Funzionari superiori di organizzazioni internazionali.

14.2 Carta di legittimazione C a banda rosa

- Membri del personale diplomatico di ambasciate e di missioni diplomatiche permanenti o speciali.
- Funzionari di organizzazioni internazionali.

14.3 Carta di legittimazione D a banda blu

- Membri del personale amministrativo e tecnico di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti o speciali.

14.4 Carta di legittimazione D a banda marrone

- Funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali.

14.5 Soppresso

14.6 Carta di legittimazione E a banda viola

- Membri del personale di servizio di ambasciate e missioni diplomatiche permanenti e speciali.
- Funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali.

14.7 Carta di legittimazione F a banda gialla

- Personale domestico cittadino di uno Stato non contraente al servizio di membri di ambasciate, missioni diplomatiche permanenti o speciali oppure organizzazioni internazionali (carta B, C o D), di posti consolari (carta K o KB a banda rosa con una barra nera nonché carta K o KC a banda blu con una barra nera), a condizione che sia affiliato presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del proprio Stato di origine o dello Stato per il quale lavora il datore di lavoro o che quest'ultimo rappresenta (v. N. 3021 segg.).

14.8 Carta di legittimazione G a banda turchese con una barra bianca

- Funzionari con contratto di lavoro di durata determinata e membri del personale distaccato di organizzazioni internazionali.

14.9 Carta di legittimazione I a banda verde

- Collaboratori del CICR nella misura prevista dall'art. 12a dell'[Accordo di sede CICR](#).

14.10 Carta di legittimazione K, KB o KC a banda rosa con una barra nera

- Capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di posti consolari.

14.11 Carta di legittimazione K o KD a banda blu con una barra nera

- Impiegati consolari di carriera di posti consolari.

14.12 Carta di legittimazione K o KE a banda viola con una barra nera

- Membri del personale di servizio di posti consolari.

14.13 Carta L a banda color sabbia

- Membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

14.14 Carta di legittimazione P a banda blu

- Membri del personale scientifico non svizzero del CERN.

14.15 Carta di legittimazione R a banda grigia

- Personale straniero di IATA e SITA in virtù dei relativi accordi fiscali ([art. 5^{bis} IATA](#); [art. 7 SITA](#)). Il personale di altre organizzazioni internazionali che riceve una carta di legittimazione R a banda grigia è invece assicurato all'AVS/AI/IPG e AD.

B. Cittadini svizzeri

14.16 Carta di legittimazione S a banda verde

- Funzionari e collaboratori di cittadinanza svizzera di organizzazioni internazionali (v. N. 3055 segg.), i quali hanno però la facoltà di aderire all'AVS obbligatoria (v. N. 3058 segg.).
- I collaboratori svizzeri del CICR sono obbligatoriamente assicurati nella misura prevista dall'art. 12a dell'Accordo di sede CICR ([art. 1a cpv. 1 lett. c n. 3 LAVS](#), in combinato disposto con l'[art. 1 OAVS](#); v. N. 3098.1 segg.).
- I membri del personale di carriera di nazionalità svizzera di ambasciate, posti consolari e missioni diplomatiche permanenti sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.

Osservazioni generali:

- I familiari (coniugi e figli celibi/nubili fino all'età di 25 anni compiuti) senza attività lucrativa che beneficiano dello stesso statuto del titolare principale sono presumibilmente esonerati dall'obbligo di contribuzione all'AVS nella stessa misura di quest'ultimo. Queste

persone beneficiano della stessa carta di legittimazione del titolare principale.

- I cittadini stranieri titolari di carte di legittimazione K o KH a banda bianca (consoli onorari) e H senza banda (persone senza privilegi e immunità di ambasciate, missioni diplomatiche permanenti o speciali e posti consolari nonché collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.
- I cittadini svizzeri titolari della carta di legittimazione R (membri del personale locale) sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD.

Allegato 15: Territorio dell'UE e dell'AELS

1/21

L'Accordo con l'UE si applica ai seguenti territori:

- Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Repubblica di Ungheria.
- Dipartimenti francesi d'oltremare:
Guadalupa (che comprende le isole La Désirade, le Îles des Saintes, l'isola di Marie-Galante, Saint Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Mayotte, Guyana francese e Riunione.
- Gli arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madera .
- Gli arcipelaghi spagnoli delle Baleari e delle Canarie.
- Le città spagnole di Ceuta e Melilla (enclavi in territorio marocchino).
- Isole Åland

L'Accordo con l'UE non si applica ai seguenti territori:

- Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).
- Aruba.
- Groenlandia.
- Isole Faroe.
- Polinesia francese.
- Principato di Andorra.
- Principato di Monaco.
- San Marino.
- St. Pierre e Miquelon.
- Terre australi e antartiche francesi.
- Territorio di Nuova Caledonia e Dipendenze.
- Territorio di Wallis e Futuna.

- Vaticano.

La Convenzione AELS si applica ai seguenti territori:

- Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Regno di Norvegia, Repubblica di Islanda.

La Convenzione AELS non si applica ai seguenti territori:

- Territorio norvegese di Svalbard (Spitsbergen).